



COMUNICATO STAMPA n. 23/26

Lussemburgo, 26 febbraio 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-802/24 | Reibel

Avvocato generale Biondi: il divieto di concedere diritti a un'entità russa in relazione a un contratto sulla cui esecuzione abbiano inciso misure restrittive fa parte dell'ordine pubblico dell'Unione

Un giudice nazionale è tenuto ad accertarsi, se necessario d'ufficio, che un lodo arbitrale rispetti tale divieto e, se del caso, ad annullarlo

Nel 2015, una società belga ha stipulato un contratto con una società russa per la vendita e la consegna di merci, per le quali l'acquirente russo ha versato un anticipo. Le autorità belghe hanno poi rifiutato la licenza per l'esportazione a causa delle misure restrittive¹ imposte alla Russia dall'Unione europea. Di conseguenza, le merci non sono mai state consegnate e l'anticipo versato dalla società russa non è stato rimborsato.

Dopo la risoluzione del contratto, la società russa ha sottoposto la controversia a un tribunale arbitrale in Svezia. Nel 2021, quest'ultimo ha ingiunto alla società belga di rimborsare l'anticipo ricevuto, maggiorato degli interessi².

Adito con un ricorso diretto ad annullare tale lodo arbitrale, un giudice svedese si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso rileva che il regolamento relativo alle misure restrittive nei confronti della Russia³ vieta, *inter alia*, di concedere alcun diritto⁴ a una persona, un'entità o un organismo russo in relazione a un contratto sulla cui esecuzione abbiano inciso tali misure. Esso desidera sapere se tale divieto abbia l'effetto di vietare il ricorso all'arbitrato e se il lodo che riconosce un tale diritto sia contrario all'ordine pubblico dell'Unione, il che comporterebbe il suo annullamento.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Andrea Biondi sostiene che **non è vietato sottoporre ad arbitrato richieste che non possono essere accolte ai sensi del regolamento in questione**. Sebbene le richieste di questo tipo possano essere formulate o presentate dinanzi a un organo arbitrale, quest'ultimo non deve accoglierle.

Essendo vincolato dal diritto dell'Unione, l'organo arbitrale è inoltre tenuto a rispettarlo e ad applicarlo correttamente. Per quanto riguarda le misure restrittive, **esso deve prestare particolare attenzione a qualsiasi tentativo di eludere i divieti da esse previsti**. In tale contesto, l'avvocato generale insiste sulla salvaguardia delle caratteristiche del diritto dell'Unione e sulla necessità che il lodo arbitrale possa sempre essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.

Secondo l'avvocato generale, le disposizioni del regolamento sulle misure restrittive nei confronti della Russia sono essenziali al compito dell'Unione di contribuire alla pace, alla sicurezza e al rispetto reciproco tra i popoli. In tale contesto, **il divieto di concedere i diritti di cui sopra, che deriva da tale regolamento, fa parte dell'ordine pubblico dell'Unione**.

Un giudice nazionale deve quindi accertarsi, se necessario d'ufficio, che l'organo arbitrale abbia rispettato tale divieto. In caso contrario, il giudice nazionale deve trarne tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale e **annullare il lodo arbitrale, a causa della violazione dell'ordine pubblico dell'Unione**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale

consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#) del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014.

² Per il resto, la richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale ed altri danni è stata respinta, così come gli interessi.

³ Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 (cosiddetta clausola di esclusione delle rivendicazioni o «*no claims clause*»).

⁴ Anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia.